



**5.8.90.01**

12 giugno 2008

## **Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale nel centro storico**

### **Il Municipio di Mendrisio**

- nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale nella sua parte pedonalizzata;
- vista la Legge federale sulla circolazione stradale (del 19 dicembre 1958) e l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (del 5 settembre 1979);
- vista la Legge organica comunale, art. 107 lett. d), che affida al Comune le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale;
- vista la decisione del 19 aprile 1982 del Consiglio comunale volta ad introdurre una zona pedonale nel centro storico del Borgo;
- sentiti i preavvisi dei Dipartimenti cantonali competenti, e le pubblicazioni della segnaletica ai sensi e secondo le disposizioni della Legge (vedasi F.U. N. 45 dell'8 giugno 1982, N. 59 del 27 luglio 1982, N. 31 del 19 aprile 1994 e modifiche successive),

tramite la seguente Ordinanza regola la zona pedonale e dispone:

#### **Art. 1 Definizione**

Nel centro storico del Borgo è introdotta una zona pedonale.

#### **Art. 2 Norma generale**

La zona pedonale è riservata ai pedoni. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli a motore (ciclomotori, motocicli, automobili, autocarri, ecc.); è autorizzato l'accesso per i velocipedi secondo la segnaletica esposta.

Sono riservate le eccezioni indicate agli artt. 4 e 5.

#### **Art. 3 Comprensorio**

La zona pedonale comprende la parte di centro storico che fa capo alle vie seguenti:

- 3.1. Zona A  
Via Stella, Vicolo Stella, Via Nobili Bosia, Via Vecchio Ginnasio, Via Nobili Rusca, Via Santa Maria, Via Vecchio Pretorio, Via San Damiano, Via Nosedà, Vicolo Selvetta, Via del Collegio, Piazzetta Fontana, Piazzetta dei Serviti.
- 3.2. Zona B  
Via Pontico Virunio, Corso Bello, Via Marliani (Vicolo Confalonieri, Via alla Torre parte inferiore).

#### **Art. 4 Orari di fornitura /carico e scarico**

- 4.1 Il servizio a domicilio, per fornitori e clienti, è giornalmente autorizzato nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 11.30, come pure nei giorni festivi con apertura dei commerci autorizzata.
- 4.2 Per carico e scarico sono da intendersi operazioni di carico e scarico di merce o oggetti che per volume, peso o quantità necessitano forzatamente di un veicolo a motore, nonché il deposito delle merci all'interno degli stabili (non riordino o messa a punto). Pertanto non è ammesso accedere alla zona pedonale con veicoli per trasporti di merce o oggetti che possono essere normalmente trasportati a mano.
- 4.3 All'interno della zona pedonale il carico e lo scarico possono avvenire liberamente nell'area pubblica, purché ciò non sia di ostacolo al transito degli altri veicoli. In ogni caso il conducente deve poter essere raggiungibile in ogni momento se si rendesse necessario lo spostamento del veicolo.
- 4.4 L'accesso alla zona pedonale per fornitura e operazione di carico e scarico in rispetto delle precedenti disposizioni non necessita di un'autorizzazione speciale.

#### **Art. 5 Deroghe**

Deroghe alla segnaletica che disciplina la zona pedonale (autorizzazioni) possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato. Gli obiettivi così come gli effetti della presente regolamentazione non devono in ogni caso venir compromessi dal rilascio delle stesse.

La validità delle deroghe così come i percorsi stabiliti dalle autorizzazioni sono da limitarsi allo stretto necessario.

##### 5.1. Con autorizzazione

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di accesso in qualsiasi momento della giornata:

##### Domiciliati e residenti

- a) persone domiciliate o residenti, che risiedono effettivamente all'interno del perimetro della zona pedonale e che dispongono di un parcheggio privato presso la residenza.
- b) persone domiciliate, che risiedono effettivamente all'interno del perimetro della zona pedonale e che non dispongono di un parcheggio privato presso la residenza per effettuare operazioni di carico e scarico unicamente ai sensi dell'art. 4, pto 4.2 e 4.3, della presente ordinanza.

##### Commerci

- c) titolari o responsabili di ditte con domicilio professionale all'interno del perimetro della zona pedonale che dispongono di un parcheggio privato;
- d) titolari o responsabili di commerci o attività professionali all'interno della zona pedonale e che non dispongono di un parcheggio privato per effettuare operazioni di carico e scarico ai sensi dell'art. 4, pto 4.2 e 4.3, della presente ordinanza, quando dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente (valutazione alternative o diversa pianificazione).

- e) veicoli di ditte con domicilio professionale fuori dalla zona chiusa al traffico, per recarsi presso depositi /magazzini propri situati all'interno della zona pedonale a condizione che vi sia un'area privata per operazioni carico e scarico e dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente (valutazione alternative o diversa pianificazione).

#### Altri interessati

- f) detentori di veicoli a motore che dimostrano di disporre di un parcheggio privato nella zona chiusa al traffico.
- g) veicoli di ditte per servizi di riparazioni urgenti ed inderogabili che si ripetono frequentemente negli orari di chiusura nella zona pedonale e qualora non esistano possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione.

In casi particolari la Polizia comunale può concedere autorizzazioni speciali, quando le circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

#### 5.2 Senza autorizzazione

Sono ammessi alla libera circolazione nella zona pedonale senza permesso speciale i veicoli seguenti, solo per ragioni di servizio:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario (pronto soccorso);
- dei servizi e dei picchetti dell'Amministrazione comunale (Ufficio tecnico, AIM);
- del servizio taxi svolto dai concessionari con autorizzazione tipo A del Comune di Mendrisio, limitatamente al trasporto di persone da e per il domicilio /residenza.

### **Art. 6 Effetti della deroga**

L'autorizzazione permette al beneficiario di transitare rispettivamente di sostare per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico nella zona pedonale negli orari di chiusura della stessa.

L'accesso così come il transito sono da limitarsi al tragitto più breve.

In generale le deroghe rivestono validità annuale; in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, sono concesse anche per periodi più brevi.

Il Municipio in casi particolari e tenuto conto di altri interessi, può limitare il numero delle autorizzazioni.

### **Art. 7 Contrassegno**

I veicoli ammessi alla circolazione all'interno della zona pedonale sulla base delle deroghe di cui all'art. 5, dovranno essere muniti di un contrassegno.

Il contrassegno deve venire esposto in modo ben visibile dietro al parabrezza; per motocicli e ciclomotori portato sulla persona.

I contrassegni sono differenziati per la zona pedonale A e B di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

L'autorizzazione non è trasferibile ed è limitata ad un solo veicolo.

## **Art. 8      Settore gestito con dissuasori automatizzati**

I beneficiari dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5, che fanno capo ai settori gestiti con dissuasori automatizzati ricevono per l'accesso il telecomando a distanza, sottoscrivendo la speciale regolamentazione. La consegna del telecomando è soggetta al versamento di una garanzia cauzionale.

## **Art. 9      Procedura /rimedi di diritto**

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Comando della Polizia comunale, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso i suoi uffici.

Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione.

La Polizia comunale è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni. Contro la sua decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Le richieste di rinnovo delle autorizzazioni di durata annuale o limitata devono essere inoltrate alla Polizia comunale almeno 30 giorni prima della loro scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione.

Le autorizzazioni non più utilizzate sono da ritornare al Comando della Polizia comunale.

## **Art. 10     Revoca**

L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

Essa è parimenti revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

## **Art. 11     Norme di circolazione /polizia**

La circolazione all'interno della zona pedonale è disciplinata secondo la segnaletica pubblicata.

Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona pedonale sono punite dagli organi di polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

La sorveglianza del funzionamento della zona pedonale e del rispetto delle norme di circolazione sono affidate alla Polizia comunale.

## **Art. 12     Occupazione area pubblica**

Compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di garanzia della libera circolazione pedonale, all'interno della zona pedonale il Municipio può esaminare domande di occupazione di area pubblica.

## **Art. 13     Norme edilizie**

Per la zona pedonale valgono le norme del Piano di protezione del centro storico (PPCS), rispettivamente le norme edilizie cantonali e comunali in vigore.

#### **Art. 14 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle previste dall'art. 11 in materia di circolazione stradale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 15 Abrogazione**

La presente ordinanza abroga la precedente del 14 gennaio 1997.

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

### **Il Municipio**

Adottata con risoluzione municipale no. 7471 del 10 giugno 2008.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 12 giugno 2008 al 27 giugno 2008.